



AERO CLUB D'ITALIA

Delibera del Consiglio Federale

n° 05

del 07/04/2021

Voce all'ordine del giorno

Oggetto: Ratifica Ordinanza Presidenziale n. 03/2021

N° 2

Consiglio Federale

Giuseppe Leoni

P

Stefano Bianchetti

A

Anna Accetto

P

Luigi Fracasso

P

Giorgio Porta

P

Collegio Revisori dei Conti

Marcello Pacilio

P

Giovanni Di Fede

P

Angelo Moriondo

P

Trasmissione ai Ministeri vigilanti

data invio _____

Trasporti

☐

Difesa

☐

Pres. Consiglio Ministri

☐

Interno

☐

Economia e Finanze

☐

Per competenza ed esecuzione

☐ AA.GG.PP. ☐ Gest. Amm.va/Con.le ☐ Aerod./Tecnico ☐ Sport Aeronautici

Sono pure presenti su invito del Presidente:

Presiede:
il Presidente Arch. Giuseppe LEONI

Esplica funzioni di Segretario:
il Direttore Generale Gen. Gianpaolo MINISCALCO

VISTA la legge 29 maggio 1954, n° 340: Riordinamento dell'Ae.C.I.;

VISTA la legge 20 marzo 1975, n° 70: Riordinamento degli Enti Pubblici;

VISTO il D.P.R. 16 giugno 1977, n° 670: Conferma Ae.C.I. quale Ente Pubblico;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n° 97: Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTO il D.P.R. n° 53 del 18 marzo 2013: Approvazione nuovo Statuto Ae.C.I.;

VISTO il D.P.C.M. dell'11 giugno 2020: Nomina del Presidente Ae.C.I.;

VISTO il D.M. 287 del 23 luglio 2020: Nomina Consiglieri Federali Ae.C.I.;

VISTO il D.M. 288 del 23 luglio 2020: Nomina Presidente Commissione Centrale Sportiva Aeronautica Ae.C.I.;

VISTO il D.Lgtv n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

VISTO l'art. 27 dello Statuto AeCI che dispone che in motivati casi di indifferibilità ed urgenza il Presidente possa adottare provvedimenti su materie rimesse alla competenza di organi collegiali dell'AeCI con l'obbligo di sottoporre, nella prima riunione utile, la relativa ordinanza all'organo competente per la ratifica;

VISTA l'ordinanza n. 3 del 3 febbraio 2021 con la quale il Presidente ha recepito il contenuto dell'accordo sindacale, intervenuto tra l'Amministrazione dell'Ente e le OO.SS. nazionali di categoria, in data 15 dicembre 2020, nel quale sono state concordate la destinazione delle risorse del Fondo Risorse Decentrate 2020 nonché i criteri, le modalità e la periodicità di erogazione dei suddetti compensi;

CONDIVISA la necessità e l'urgenza della predetta ordinanza;

Tutto ciò visto e condiviso, il Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, con il voto contrario del Consigliere Luigi Fracasso e l'astensione del Presidente

DELIBERA

di ratificare l'ordinanza presidenziale n. 3 del 3 febbraio 2021, esplicitata in premessa, che allegata alla presente delibera ne forma parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
F.to Gianpaolo MINISCALCO

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe LEONI



ORDINANZA N° 03/2021

Il Presidente dell'Aero Club d'Italia

VISTA la legge 29 maggio 1954, n. 340;

VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTO il D.P.R. 16 giugno 1977, n. 670;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97;

VISTO il D.P.R. 18 marzo 2013, n. 53;

VISTO il D.P.C.M. 11 giugno 2020 (Reg. AeCI prot. 16652 del 29 luglio 2020);

Ratifica del Consiglio Federale del

Per competenza ed esecuzione

☐ AA.GG.PP. ☐ Gest. Amm.va/Con.le ☐ Aerod./Tecnico ☐ Sport Aeronautici

VISTA la delibera consiliare AeCI n. 24 del 22 ottobre 2020 con la quale, ai fini dell'avvio della contrattazione integrativa di Ente, è stato costituito in € 317.976,24, al netto dell'importo di € 534,83 destinato a finanziare la quota annuale del TFR, ai sensi dell'art. 89, comma 2, lett. g. del CCNL 2016/2018 sottoscritto in data 12 febbraio 2018, l'ammontare del Fondo Risorse Decentrate relativo all'anno 2020;

ATTESO che il predetto Fondo è stato costituito al netto delle risorse destinate al finanziamento delle realizzate progressioni di sviluppo economico dei dipendenti, di cui alle CCIE del 16/12/2015 e del 23/02/2016 recepite, rispettivamente, con O.P. Ae.C.I. n. 133 del 18/12/2015 e O.P. Ae.C.I. n. 19 dell'11/03/2016, le quali risorse, rivisitate per effetto degli incrementi tabellari introdotti dal CCNL 2016/2018 e decurtate dell'importo riassegnato al Fondo, di cui al dettaglio esposto nel prospetto unito alla predetta delibera consiliare n. 24/2020, risultano, pertanto, temporaneamente allocate all'esterno dello stesso, come si evince anche per esse dall'anzidetto prospetto di costituzione allegato alla delibera commissariale a formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole sulla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2020 reso nel verbale n. 9 del 30 novembre 2020 dal Collegio dei Revisori dei Conti *"tenuto conto di quanto specificato nel verbale n. 4 del 01 ottobre 2020"*;

VISTA l'allegata relazione sull'accordo sindacale conclusosi in data 15 dicembre 2020 tra l'Amministrazione dell'Ente e le OO.SS. nazionali di categoria, nella quale sono state concordate la destinazione delle risorse del Fondo Risorse Decentrate - anno 2020 -, i relativi criteri di corresponsione, le modalità e la periodicità di erogazione dei compensi ad esso correlati;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso nel verbale n. 1/2021 del 26 gennaio 2021 dal Collegio dei Revisori dei Conti al quale, ai fini della prevista certificazione degli atti della contrattazione integrativa, è stata trasmessa, con nota e-mail AeCI, del 15 dicembre 2020, la relativa documentazione, inclusiva anche delle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria al contratto collettivo decentrato integrativo ex art. 40 del D.lgs. 165/2001;

ATTESA la necessità di adottare il provvedimento finale di recepimento del contenuto dell'accordo sindacale, intervenuto in data 15 dicembre 2020 tra l'Amministrazione dell'Ente e le OO.SS. nazionali di categoria, da trasmettere poi all'ARAN ed al CNEL entro i termini previsti dall'art. 40 bis, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, al fine del formale e definitivo completamento dell'iter della contrattazione decentrata integrativa;

ACCERTATE già nell'esercizio finanziario 2020 le disponibilità di bilancio sul capitolo 5 - stipendi e assegni fissi al personale-attribuzione buoni pasto al personale - e sul capitolo 7 - trattamento accessorio al personale - accesi al centro di responsabilità del Settore Amministrativo -, sui quali capitoli risultano essere già state impegnate le relative risorse, anche parzialmente già erogate ai sensi dell'art. 8, comma 7, dell'attuale CCNL del 2016-2018 in tema di vigenza degli istituti contrattuali precedenti nelle more del perfezionamento degli atti relativi alla contrattazione integrativa;

VISTO l'art. 27 dello Statuto Ae.C.I. che dispone che in motivati casi di indifferibilità ed urgenza il Presidente possa adottare provvedimenti su materie rimesse alla competenza di organi collegiali dell'Ae.C.I. con l'obbligo di sottoporre, nella prima riunione utile, la relativa ordinanza all'organo competente per la ratifica;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di adottare il presente provvedimento per consentire la successiva trasmissione all'ARAN ed al CNEL e la completa applicazione di un accordo sindacale riferito oramai allo scorso anno;

CON RISERVA di sottoporre la presente ordinanza alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile;

Tutto ciò visto, atteso, accertato, ravvisato e con riserva, il Presidente dell'Aero Club d'Italia

ORDINA

- di recepire il contenuto dell'accordo sindacale intervenuto tra l'Amministrazione dell'Ente e le OO.SS. nazionali di categoria, di cui alla relazione del 15 dicembre 2020 citata in premessa, che, allegata alla presente ordinanza, ne costituisce parte integrante e sostanziale, in ordine alla destinazione delle risorse del Fondo Risorse Decentrate - anno 2020 -, per complessivi € 317.976,24, al netto dell'importo di € 534,83 destinato a finanziare la quota annuale del TFR, ai sensi dell'art. 89, comma 2, lett. g, del CCNL 2016/2018 sottoscritto in data 12 febbraio 2018, alla definizione dei relativi criteri di corresponsione, delle modalità e della periodicità di erogazione dei compensi ad esso correlati;
- di fissare, della sopracitata somma pari a € 317.976,24:
 - ✓ l'importo di € 16.000,00, destinato alle indennità dei funzionari direttivi, a carico del cap. 5 - stipendi e altri assegni fissi al personale - attribuzione buoni pasto al personale -;
 - ✓ l'importo di € 4.666,65, destinato al finanziamento dell'indennità di posizione della n. 1 unità di elevata professionalità limitatamente al periodo di titolarità dell'incarico nell'anno, dal 1° novembre al 31 dicembre 2020, a carico del cap. 5 - stipendi e altri assegni fissi al personale - attribuzione buoni pasto al personale -;
 - ✓ l'importo di € 296.142,93, destinato al trattamento accessorio del personale, a carico del cap. 7 - trattamento accessorio al personale -.
 - ✓ l'importo di € 1.166,66, destinato al finanziamento dell'indennità di risultato della n. 1 unità di elevata professionalità limitatamente al periodo di titolarità dell'incarico nell'anno, dal 1° novembre al 31 dicembre 2020, a carico del cap. 7 - trattamento accessorio del personale -.

Gli importi di cui sopra risultano già impegnati con atti dispositivi del Direttore Generale, nei limiti di spesa sopra fissati, sul capitolo 5 - stipendi e altri assegni fissi al personale e sul capitolo 7 - trattamento accessorio al personale - esercizio finanziario 2020 - e, per quanto esplicitato in premessa, anche parzialmente già erogati.

Roma, 03 FEB. 2021

AERO CLUB D'ITALIA
IL PRESIDENTE
Giuseppe Leoni

RELAZIONE IPOTESI DI ACCORDO DEL MESE DI DICEMBRE 2020 TRA L'AMMINISTRAZIONE DELL'AERO CLUB D'ITALIA E LE OO. SS. NAZIONALI DI CATEGORIA

Il giorno 3 del mese di dicembre dell'anno 2020, si sono *avviate* le procedure per la definizione della ipotesi di accordo tra i rappresentanti dell'Amministrazione dell'Ente e quelli delle OO.SS. di categoria sulle seguenti materie:

- 1) Modalità di utilizzo Fondo Risorse Decentrate - anno 2019 -;
- 2) Modalità di utilizzo Fondo Risorse Decentrate - anno 2020 -.

Nella contrattazione integrativa di Ente, sono stati coinvolti,
per l'Amministrazione dell'Ente:

Il Presidente:	Giuseppe Leoni
Il Direttore Generale:	Gianpaolo Miniscalco
Il Responsabile Servizio Affari Generali e Personale:	Ruggero Fidanza

per le OO.SS. di categoria e le R.S.U.:

U.I.L./P.A.:	Paolo Liberati
CISL/FP:	Andrea Ladogana
C.G.I.L./F.P.:	Lilith Zulli
CONFSAL-UNSA:	Claudio Rotondi
R.S.U.:	Vincenzo Di Carlo
R.S.U.:	Mario Biagini

La grave emergenza epidemiologica in atto da COVID-19 non ha consentito di effettuare nelle consuete modalità la riunione per l'utilizzo delle risorse dei Fondi in oggetto.

Pertanto, si è provveduto a trasmettere, con nota mail AeCI del 3 dicembre 2020 indirizzata ai rappresentanti delle OO.SS. di categoria ed alle R.S.U., i documenti tecnici recanti le ipotesi di destinazione dei Fondi Risorse Decentrate - anni 2019 e 2020 - con l'invito a restituirli, se accettati, debitamente sottoscritti.

Nei giorni successivi sono pervenuti all'Ente, registrati al protocollo della corrispondenza in entrata AeCI, i predetti documenti tecnici, debitamente sottoscritti dalle seguenti sigle sindacali nelle persone dei loro rappresentanti presso l'Ente, ovvero degli esponenti delle rispettive R.S.U. all'uopo delegati e che hanno firmato anche in qualità di R.S.U.:

U.I.L./P.A.:	per Paolo Liberati, Vincenzo Di Carlo
CISL/FP:	per Andrea Ladogana, Mario Biagini
C.G.I.L./F.P.:	Lilith Zulli
CONFSAL-UNSA:	per Claudio Rotondi, è delegata a sottoscrivere la nominata rappresentante interna R.S.A. Barbara Carotti unicamente per la determinazione dell'utilizzo del FRD anno 2019, in quanto non presente la figura dell'elevata professionalità, per la quale la sigla sindacale si è sempre espressa contraria alla sua istituzione e, per le motivazioni sopra esposte, e non per l'accordo anno 2020.

Il giorno 15 del mese di dicembre dell'anno 2020, con i documenti tecnici sottoscritti *anche* da parte dei rappresentanti dell'Amministrazione, allegati alla presente relazione a formarne parte integrante e sostanziale:

Presidente:

Giuseppe Leoni

Direttore Generale:

Gianpaolo Miniscalco

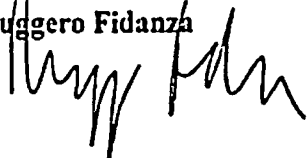
Responsabile Servizio Affari Generali e Personale:

Ruggero Fianza

le procedure per la definizione della ipotesi di accordo tra i rappresentanti dell'Amministrazione dell'Ente e quelli delle OO.SS. di categoria sulle materie in argomento si sono ritenute *concluse*.

Il Responsabile Servizio AGP AeCI

Ruggero Fianza



Il Direttore Generale AeCI

Gianpaolo Miniscalco



Roma, 15 dicembre 2020

Allegato tecnico all'ipotesi di accordo tra l'Amministrazione dell'Aero Club d'Italia e le OO.SS. nazionali di categoria in merito alle modalità di utilizzo del Fondo Risorse Decentrate - Anno 2020 -

Con delibera consiliare n. 24 del 22 ottobre 2020 l'Ente ha provveduto a costituire l'ammontare del Fondo Risorse Decentrate (in breve FRD) - anno 2020 - in complessivi € 317.976,24 al netto dell'importo di € 534,83, destinato a finanziare la quota annuale del TFR, ex art. 89, comma 2, lett. g) del CCNL 2016-2018 - comparto "Funzioni Centrali" - del 12 febbraio 2018, e dell'importo € 18.397,73 relativo alle risorse allocate all'esterno del Fondo in conseguenza delle realizzate progressioni di sviluppo economico dei dipendenti di cui alle recepite CCIE del 16 dicembre 2015 e del 23 febbraio 2016, rivisitate per effetto degli incrementi tabellari introdotti dal vigente CCNL e decurtate dell'importo complessivo di € 4.532,97 riassegnato al Fondo per cessazione di personale.

Le predette progressioni, ancorché allocate temporaneamente all'esterno del Fondo, seguitano ad essere evidenziate in continuità con il procedimento di rappresentazione dei relativi dati in armonia con le previsioni della circolare MEF n. 30 del 30 ottobre 2017.

Sulla costituzione del Fondo Risorse Decentrate - anno 2020 - è intervenuta la certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti come da verbale dell'Organo n. 9 del 30 novembre 2020.

Per la parte soggetta ai vincoli finanziari, le risorse del Fondo, in osservanza del comma 5 dell'art. 76 del vigente CCNL, attese, altresì, le circolari MEF in tema di contrattazione integrativa per l'anno 2020, sono state quantificate nei limiti previsti dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 il quale dispone al comma 2 dell'art. 23 che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 e che a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

Per la parte non soggetta ai suddetti vincoli, il Fondo, già dall'anno 2018, è stato incrementato di un importo pari allo 0,49% del monte salari dell'anno 2015 ai sensi dell'art. 76, comma 3, lett. a) ed dell'art. 89, comma 5 del vigente CCNL.

Per effetto della dichiarazione congiunta n. 4, annessa al vigente CCNL, la predetta risorsa finanziaria definita a livello nazionale e prevista nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettata ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.

Inoltre, in ottemperanza alle indicazioni fornite dalla predetta circolare MEF n. 30 del 30 ottobre 2017, il Fondo "al netto" PEO, già dall'anno 2018, è stato maggiorato di risorse per PEO liberate da personale cessato nel 2017. Nel corso dell'anno 2019 sono intervenute ulteriori cessazioni "utili" alla maggiorazione di tali risorse nell'ambito del FRD 2020.

Infine, come già recepito negli accordi integrativi già sottoscritti tra le parti, a far data dall'anno 2012, le strutture della presente ipotesi di accordo e della relativa documentazione risultano adeguate ai principi di trasparenza e di uniformazione degli atti richiamati dalla circolare MEF/RGS n. 25 del 19 luglio 2012 la quale, con riferimento agli obblighi introdotti a carico dell'Amministrazione, prevede la predisposizione, a corredo degli atti della contrattazione e ai fini della certificazione dell'accordo da parte dell'Organo di controllo interno, di una Relazione illustrativa e di una Relazione tecnico-finanziaria entrambe basate sulle linee guida ivi indicate.

1) Modalità di utilizzo Fondo Risorse Decentrate - anno 2020 -

Destinazione delle risorse del Fondo e relativi criteri di corresponsione di cui al prospetto riepilogativo allegato:

a) Premessa:

Si premette che ai fini dell'individuazione dei criteri oggetto del presente articolo occorre tenere conto delle modifiche apportate all'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'art. 17, comma 23 della legge 3 agosto 2009, n. 102.

In particolare, fatte salve le disposizioni compatibili con le suddette disposizioni normative, si rappresenta quanto segue:

- per i soli periodi di assenza per malattia di qualunque durata, per i primi 10 giorni di assenza, verrà corrisposto unicamente il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli eventualmente previsti dai CCNL o da specifiche normative di settore per le assenze dovute a malattia originata da infortunio sul lavoro o causa di servizio, ricovero ospedaliero, day-hospital e post ricovero, nonché per patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
- per quanto riguarda i familiari di dipendenti portatori di handicap grave, utilizzatori di permessi ex art. 33 comma 6 della legge 104/1992, la decurtazione non viene più operata già a partire dal 1° luglio 2009.

Per quanto concerne i criteri per l'utilizzo delle risorse, fatto salvo quanto sopra indicato, si stabilisce quanto segue:

b) Compensi per lavoro straordinario e turni:

Le risorse sono definite nella misura complessiva di € 28.096,78, come derivante dal combinato disposto dell'art. 35, comma 3, lett. a) del CCNL 6 luglio 1995 e dell'art. 30 CCNL del 16 febbraio 1999.

Le risorse vengono erogate nel limite complessivo sopra previsto, previa autorizzazione da parte della Direzione Generale dell'Ente.

L'eventuale importo di minore spesa sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

c) Indennità funzionari direttivi – ex art. 17 CCNL 1998-2001 e assegno di garanzia - Art. 77, comma 2, lett. f) del CCNL 12 febbraio 2018 -:

Per l'anno 2020 è attribuita, ai funzionari direttivi che occupano posizioni funzionali di particolare rilievo per l'immagine e la funzionalità dell'Ente, quali responsabili di servizio con poteri di firma, nonché esercitanti funzioni vicarie, l'indennità nella misura di € 2.582,28, ex art. 17 CCNL 1998 - 2001 oltre € 516,48 quale assegno di garanzia.

L'importo individuale viene quindi definito in € 3.098,76 annui.

Le risorse destinate al finanziamento delle indennità dei funzionari direttivi sono determinate, per l'anno 2020, nella misura complessiva di € 16.000,00.

Per i soli periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, per i primi 10 giorni, la predetta indennità non verrà corrisposta per ogni giorno di assenza a tale titolo.

Quanto sopra, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli eventualmente previsti dai CCNL o da specifiche normative di settore per le assenze dovute a malattia originata da infortunio sul lavoro o causa di servizio, ricovero ospedaliero, day-hospital e post ricovero, nonché per patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

L'eventuale importo di minore spesa, rispetto allo stanziamento di € 16.000,00, sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

d) **Compenso per l'esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità ovvero oneri, rischi o disagi - Art. 77 CCNL 2016-2018:**

Ai fini dell'attribuzione di detti compensi, si indicano, di seguito, le motivazioni per le quali gli stessi vengono riconosciuti:

- onerosità determinata dall'attribuzione di incarichi di particolare responsabilità di strutture complesse;
- onerosità determinata dalla disponibilità e/o reperibilità connesse alla attività degli organi sociali e dei vertici dirigenziali, nonché dal servizio al pubblico;
- responsabilità connessa alla gestione degli archivi informatici e non;
- complessità determinata dall'espletamento di funzioni di coordinamento di compiti previsti nei profili professionali della medesima qualifica di appartenenza o di quelle inferiori;
- onerosità determinata da compiti di studio e da applicazione di normativa complessa, in assenza di apposito ufficio legale;
- onerosità determinata dalla molteplicità e differenziazione delle attività di Istituto, comportanti complessità di compiti e quindi necessità di particolare elevata esperienza;
- variabilità dei compiti espletandi, stante la cronica carenza di personale.

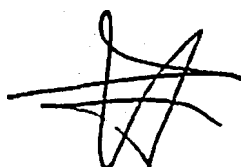
La misura mensile dei compensi anzidetti, riferita a ciascuna posizione, da corrispondere per 12 mensilità è stabilita, a partire dall'anno 2010, in:

Euro 458,05	C5/C4 responsabile centro di costo complesso
Euro 438,35	C4 responsabile centro di costo semplice
Euro 430,03	C4
Euro 391,74	C3
Euro 370,66	C2
Euro 357,89	C1
Euro 347,35	B3
euro 328,21	B2
euro 308,51	B1

Tali misure sono state determinate, in sede di prima applicazione in occasione del contratto integrativo 2010, con riferimento a tutte le risorse destinate al sistema indennitario a meno di un importo residuale da utilizzare per fronteggiare possibili maggiori oneri correlati.

- e) La risorsa risulta determinata nell'ammontare complessivo di € 124.262,26, decurtata, rispetto all'anno precedente, di € 23,59 importo pari all'aumento della risorsa da destinare all'accantonamento per il personale destinatario della disciplina del trattamento fine rapporto ex art. 6 CCNL parte economica 2006-2009 del 18 febbraio 2009 - CCNL 2016-2018 art. 89, comma 2, lett. g) -, risorsa nel 2020 pari ad € 534,83 rispetto alla analoga nel 2019 pari ad € 511,24.

Ai fini del riconoscimento di detti compensi, la sussistenza dei presupposti che danno luogo alla assegnazione deve rivestire carattere di esclusività ovvero di prevalenza. La dirigenza



riscontrerà nei singoli dipendenti la esistenza dei presupposti che danno luogo alla attribuzione dei compensi di cui trattasi individuando gli aventi diritto agli stessi.

Essi spettano mensilmente nelle misure intere sopra indicate, anche per le giornate di interruzione per ferie, ad eccezione delle assenze giornaliere effettuate ai sensi degli articoli del CCNL triennio 2016-2018 n. 31 - *Permessi retribuiti* -, n. 32, lett. e) - *Permessi retribuiti giornalieri per particolari motivi personali o familiari* -, n. 35 comma 6 - *Assenze giornaliere per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici* -, n. 46 - *Diritto allo studio* - ed effettuate ai sensi degli istituti contrattuali in cui non sia prevista la corresponsione della retribuzione.

Per le suddette assenze giornaliere non utili sarà operata la corrispondente riduzione.

In caso di assenza per malattia, art. 37 - *Assenze per malattia* -, qualora questa si protragga oltre i 15 giorni lavorativi, la predetta indennità sarà corrisposta solo a decorrere dall'11° giorno e, pertanto, per i primi 10 giorni sarà operata la corrispondente riduzione.

Quanto sopra, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli eventualmente previsti dai CCNL o da specifiche normative di settore per le assenze dovute a malattia originata da infortunio sul lavoro o causa di servizio, ricovero ospedaliero, day-hospital e post ricovero, nonché per patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

In caso di inizio attività in corso del mese, ad eccezione del caso di nuova assunzione di seguito disciplinato, o di cessazione, il compenso del mese viene calcolato a decorrere dalla data di inizio attività ovvero fino alla data di cessazione.

Nel caso vengano a cessare i presupposti soggettivi ed oggettivi che motivano la corresponsione del compenso, l'Amministrazione, previa informazione ai rappresentanti delle OO.SS., ne disporrà la revoca.

Al personale di nuova assunzione detto trattamento accessorio viene corrisposto con decorrenza dal superamento del periodo di prova.

L'eventuale importo di minore spesa sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

- f) **Somme destinate alla contrattazione integrativa per il finanziamento delle progressioni di sviluppo economico (Art. 77, comma 2, lett. e) CCNL 12 febbraio 2018:**

Per l'anno 2020, non viene destinata alcuna risorsa.

- g) **Destinazione del Fondo al finanziamento della Indennità di Ente da FRD ed al sistema premiante:**

Le risorse, destinate al finanziamento della quota di indennità di Ente ex comma 5, dell'art. 26 del CCNL 9 ottobre 2003 ed al pagamento del sistema premiante, risultano rispettivamente quantificate in circa € 41.000,00 ed in € 58.428,99 per complessivi € 99.428,99.

L'erogazione dei compensi relativi al sistema premiante avverrà con provvedimento della direzione generale, sulla base di schede di valutazione all'uopo previste dal nuovo sistema di misurazione e valutazione adottato, a partire dall'anno 2014, dall'Aero Club d'Italia con delibera consiliare n. 244 del 27 settembre 2014, come parzialmente modificato con delibere consiliari n. 78 del 25 marzo 2015, n. 331 del 27 novembre 2015 e successiva ordinanza presidenziale n. 30 del 17 marzo 2016, a seguito della verifica finale effettuata, per ciascun addetto, dal Direttore Generale, su proposta, per i dipendenti non titolari di centri di costo

complessi o semplici, in prima istanza, dei propri Responsabili di Servizio/Ufficio, secondo i seguenti criteri:

- in proporzione al parametro retributivo di ciascuna qualifica funzionale;
- in base alle ore effettivamente lavorate comprese quelle di interruzione per ferie. In caso di assenza per malattia, qualora questa si protragga oltre i 15 giorni lavorativi, il predetto compenso sarà corrisposto solo a decorrere dall'11° giorno.
Quanto sopra, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli eventualmente previsti dai CCNL o da specifiche normative di settore per le assenze dovute a malattia originata da infortunio sul lavoro o causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital e post ricovero, nonché per patologie gravi che richiedano terapie salvavita;
- in ordine al punteggio attribuito dal Direttore Generale dell'Ente, secondo le procedure previste dal suddetto nuovo sistema di misurazione e valutazione, al dipendente nella apposita scheda di valutazione individuale.

Le somme, così come definite, saranno erogate, a verifica conclusiva, entro il mese di aprile di ciascun anno successivo a quello di riferimento.

Le eventuali risorse che residuassero sull'indennità di Ente, di cui al comma 5 dell'art. 26 del CCNL 9 ottobre 2003, sono distribuite secondo i criteri fissati per l'erogazione dei compensi correlati al sistema premiante.

h) 0,80% Monte salari annuo (ex art. 31 comma 1 lett. J) CCNL 16 febbraio 1999):

La somma complessiva pari a € 6.823,36, corrispondente allo 0,80% del Monte Salari annuo 1998, è corrisposta, come già concordato nel verbale del 7 dicembre 1999, per tredici mensilità, a tutto il Personale dell'Ente, differenziando gli importi in ragione della consistenza dell'organico e del parametro retributivo dei livelli economici di appartenenza.

Per i soli periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, per i primi 10 giorni, la predetta indennità non verrà corrisposta per ogni giorno di assenza a tale titolo.

Quanto sopra, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli eventualmente previsti dai CCNL o da specifiche normative di settore per le assenze dovute a malattia originata da infortunio sul lavoro o causa di servizio, ricovero ospedaliero, day-hospital e post ricovero, nonché per patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

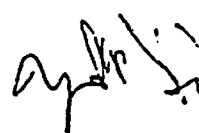
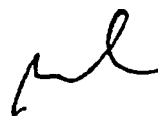
L'eventuale importo di minore spesa sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

i) 7,5% Salario Accessorio (ex art. 31 comma 1 lett. L) CCNL 16 febbraio 1999):

La somma complessiva pari a € 12.555,66, è corrisposta, come già concordato nel verbale del 7 dicembre 1999, con le stesse modalità e i criteri previsti per lo 0,80% del Monte Salari annuo, così come stabilito dallo stesso art. 31 del CCNL a riferimento.

j) Accantonamento importo 6,91% indennità di Ente corrisposte a personale destinatario disciplina trattamento fine rapporto ex art. 6 CCNL parte economica 2006-2009 del 18 febbraio 2009 - CCNL 2016-2018 art. 89, comma 2, lett. g) -:

Ai sensi della normativa sopracitata viene posto a carico del fondo l'accantonamento in oggetto, per l'anno 2020 pari ad € 534,83, riferito a personale di area B e C destinatario della disciplina del TFR.



k) Destinazione risorse a concorso ex indennità di posizione ed ex indennità di risultato conseguente a provvedimenti di sospensione incarico di "elevata professionalità":

A seguito della CCIE del 16 dicembre 2015 recante, tra l'altro, "Revisione assetto strutturale Aero Club d'Italia – innovazione sperimentale del modello organizzativo -", l'importo di € 21.000,00 era stato destinato per € 14.000,00 a concorso del finanziamento della indennità di posizione, determinata in complessivi € 28.000,00, della n. 1 unità di elevata professionalità e per € 7.000,00 al finanziamento della indennità di risultato da erogare all'esito della valutazione positiva dei risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi prefissati, secondo le modalità disciplinate nel regolamento all'uopo predisposto.

Tale importo complessivo di € 35.000,00 assorbiva tutte le competenze accessorie previste dalla vigente contrattazione collettiva nazionale, ivi compresi i compensi per il lavoro straordinario e la produttività e le diverse tipologie di trattamenti indennitari.

L'incarico conferito a seguito della predetta CCIE del 16 dicembre 2015, con decorrenza 31 dicembre 2015, era stato poi rinnovato con atto dispositivo n. 326 del 20 dicembre 2017 dal Direttore Generale pro-tempore.

Tuttavia, è successivamente intervenuto il decreto commissariale n. 37 dell'11 aprile 2018 con il quale il predetto incarico è stato cautelativamente sospeso con conseguente interruzione dell'erogazione di ogni emolumento, corrispettivo o somma correlata, collegata e connessa al suddetto incarico.

Con ulteriore decreto commissariale n. 48 del 23 aprile 2018 ed atto dispositivo del Direttore Generale n. 68 del 23 aprile 2018, si è proceduto a ripristinare, dall'11 aprile 2018, tutte le previste competenze accessorie, ivi compresi i compensi per il lavoro straordinario e per la produttività e le diverse tipologie di trattamenti indennitari, precedentemente assorbiti dalle retribuzioni di posizione e di risultato oggetto di sospensione dall'11 aprile 2018, e, pertanto, da corrispondere solo fino al 10 aprile.

Tuttavia, il Consiglio Federale dell'Ente, con propria delibera n. 43 del 22 ottobre 2020, nel prendere atto della sentenza della Procura Regionale della Corte dei Conti n. 355/2019, divenuta definitiva, che ha legittimato la scelta adottata al riguardo dall'Ente in conformità alle disposizioni contrattuali, ha ritenuto superata la disposizione di sospensione emanata con i predetti decreti commissariali dell'incarico di elevata professionalità.

Conseguentemente, ha ritenuto sussistenti e permanenti i presupposti per procedere al ripristino, a livello sperimentale e con le modalità già in atto prima della sospensione, dell'incarico di elevata professionalità in capo alla dipendente già destinataria della funzione fino al completamento del periodo inizialmente previsto al netto dell'effettivo esercizio delle funzioni espletate medio tempore e, pertanto per un periodo di un anno, otto mesi e 20 giorni.

Il Consiglio Federale ha, altresì, demandato, al Direttore Generale l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti ai fini del ripristino della titolarità dell'incarico di elevata professionalità alla dipendente già destinataria della funzione per il periodo sopra indicato anche in relazione all'eventuale aggiornamento degli obiettivi strategici da assegnare alla medesima.

Al riguardo, sono state informate le OO.SS. nazionali di categoria.

Con atto dispositivo n. 489 del 28 ottobre 2020, il Direttore Generale ha, quindi, provveduto a conferire, con decorrenza 1° novembre 2020 e con l'indicazione dei compiti e degli obiettivi

strategici attribuiti. la titolarità dell'incarico di elevata professionalità, a livello sperimentale, alla dipendente fino al 20 luglio 2022.

Pertanto, della summenzionata risorsa di € 14.000,00:

- l'importo € 6.223,04, già destinato dal 2018 al finanziamento del sistema premiante, viene ancora impiegato, anche nell'anno 2020, per la medesima finalità;
- dell'importo differenziale di € 7.776,96, già destinato nel 2019 al finanziamento del sistema premiante, la somma di € 4.666,65 torna nuovamente a finanziare l'indennità di posizione incarico "Elevata Professionalità" - *periodo 1° novembre - 31 dicembre 2020* -, mentre la somma residuale di € 3.110,31 viene ancora impiegata, anche nell'anno 2020, per il finanziamento del sistema premiante;

Analogamente, della summenzionata risorsa di € 7.000,00:

- l'importo di € 5.055,56, già destinato dal 2018 al finanziamento del sistema premiante, viene ancora impiegato, anche nell'anno 2020, per la medesima finalità;
- dell'importo differenziale di € 1.944,44, già destinato nel 2019 al finanziamento del sistema premiante, la somma di € 1.166,66 torna nuovamente a finanziare l'indennità di risultato incarico "Elevata Professionalità" - *periodo 1° novembre - 31 dicembre 2020* -, mentre la somma residuale di € 777,78 viene ancora impiegata, anche nell'anno 2020, per il finanziamento del sistema premiante.

- l) Incremento 0,49% del monte salari – anno 2015 - CCNL 2016/2018 - art. 76, comma 3, lett. a) ed art. 89, comma 5:

A decorrere dal 1° gennaio 2018, il Fondo è stato incrementato di un importo pari allo 0,49% del monte salari dell'anno 2015, pari ad € 5.276,22.

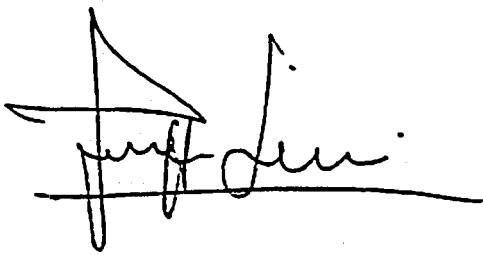
Per effetto della dichiarazione congiunta n. 4, annessa al CCNL 2016/2018, la risorsa finanziaria definita a livello nazionale e prevista nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettata ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.

La succitata risorsa di € 5.276,22, già destinata dal 2018 al finanziamento del sistema premiante, viene impiegata per la medesima finalità anche nell'anno 2020.

Disponibilità da risorse PEO liberate da personale cessato - CCNL 2016-2018 – art. 77 combinato con indicazioni Circolare MEF n. 30 del 30 ottobre 2017 - Maggiorazione del Fondo rappresentato "al netto" PEO:

La risorsa di € 1.875,12, già destinata dal 2018 al finanziamento del sistema premiante, viene incrementata di € 2.657,85 per effetto della cessazione, nell'anno 2019, di unità di personale che hanno usufruito nel 2015 delle risorse del FUA per le progressioni economiche orizzontali poi temporaneamente allocate all'esterno del Fondo secondo le indicazioni fornite dalla suddetta circolare MEF n. 30 del 30 ottobre 2017.

La risorsa complessiva di € 4.532,97 viene destinata, per l'anno 2020, al finanziamento del sistema premiante.



Pier VILPA *[Handwritten signature]*

PER CISL PA *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELL'ALLEGATO TECNICO
- IPOTESI DI UTILIZZO DELLE RISORSE DI CUI AL FONDO RISORSE DECENTRATE PER I TRATTAMENTI ACCESSORI ANNO 2020 -

Descrizione	Importo della Risorsa	Annotazioni
Risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario	€ 28.098,78	Importo derivante dal combinato disposto dell'art. 35, comma 3, lett. a) del CCNL 6 luglio 1995 e dell'art. 30 CCNL del 18 febbraio 1999
Indennità funzionari direttivi e assegno di garanzia	€ 18.000,00	Somma diretta al finanziamento della indennità ex art. 17 del CCNL 18/02/99 e dell'assegno di garanzia - punto e) dell'accordo del 22/11/01 -
Compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, oneri, rischi o disagi	€ 124.262,29	Art. 77, comma 2, lett. c) e lett. d) CCNL del 12/02/2018
Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi, nonché per il finanziamento della quota di indennità di Ente di cui al comma 5 dell'art. 25 del CCNL 9/10/2003	€ 58.429,39	Risorsa approssimativa diretta al finanziamento del SISTEMA PREMIANTE
	€ 41.000,00	Risorsa approssimativa diretta al finanziamento della indennità di Ente da Fondo Risorse Decentrate
0,50% del Monte Salari Annuo '58	€ 8.823,36	Somma diretta al finanziamento risorsa ex art. 31 comma 1 lett. J) CCNL 18 febbraio 1999
7,5% del salario accessione '93	€ 12.555,88	Somma diretta al finanziamento risorsa ex art. 31 comma 1 lett. L) CCNL 18 febbraio 1999
Finanziamento della quota annuale TFR finanziata dal Fondo	€ 534,83	Somma diretta al finanziamento della quota annuale TFR finanziata dal Fondo - art. 6, commi 3 e 4, del CCNL del 18/02/2009 - Personale destinatario di quota TFR - 6,91% del valore dell'indennità di Ente - art. 89, comma 2, lett. g) del CCNL 2016-2018 -
Totale parziale	€ 287.701,14	

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELL'ALLEGATO TECNICO
- IPOTESI DI UTILIZZO DELLE RISORSE DI CUI AL FONDO RISORSE DECENTRATE PER I TRATTAMENTI ACCESSORI ANNO 2020 -

Descrizione	Importo della Risorsa	Annotazioni
CCNL 2000/2001 - art. 4, comma 10 - l'importo complessivo a lotto di € 21.000,00 ha integrato, da l'anno 2015, le risorse del FUA a concorso della spesa dei maggiori oneri derivanti dalla revisione dell'assetto strutturale dell'Ente di cui alla CCIE O.P. n. 133/2015 ratificata con C.F. n. € 2016.	€ 4.664,65	la quota di risorsa è destinata al finanziamento dell'indennità di posizione incarico "Elevata Professionalità" - periodo 1° novembre-31 dicembre 2020 - *nel 2018 la quota ha concorso al finanziamento dell'indennità di posizione incarico "E.P." - periodo 1° gennaio-10 aprile 2018.
Nell'anno 2013, per effetto dei decreti commissariati n. 37 dell'11 aprile 2018 e n. 48 del 23 aprile 2018 confermati alla scadenza dell'incarico E.P. dall'11 aprile e per effetto dell'atto dispositivo DG n. 63 del 23 aprile 2018 (gli importi di € 7.776,96 (indennità di posizione) e di € 1.944,44 (indennità di risultato) sono stati destinati alla Elevata Professionalità per l'esercizio dell'incarico fino al 10 aprile 2018 Nel FRD 2019 i suddetti importi sono stati destinati al finanziamento del sistema premiante.	€ 1.164,66	la quota di risorsa è destinata al finanziamento dell'indennità di risultato incarico "Elevata Professionalità" - periodo 1° novembre-31 dicembre 2020 - *nel 2018 la quota ha concorso al finanziamento dell'indennità di risultato incarico "E.P." - periodo 1° gennaio-10 aprile 2018.
Tuttavia, con atto dispositivo del Direttore Generale n. 449 del 28 ottobre 2020, emanato in esecuzione della delibera del Consiglio Federale n. 43 del 22 ottobre 2020, con decorrenza 1° novembre 2020, è stato nuovamente conferito l'incarico di elevata professionalità fino al 20 luglio 2022.	€ 3.110,31	la quota di risorsa è già stata destinata nel 2019 al finanziamento del sistema premiante. Se ne conferma la destinazione anche per il 2020
Pertanto, nel FRD 2020 dell'importo di € 7.776,96 (indennità di posizione), la somma di € 4.664,65 finanzia nuovamente l'indennità di posizione incarico "Elevata Professionalità" - periodo 1° novembre - 31 dicembre 2020, mentre per la somma residua di € 3.110,31 se ne conferma per l'anno la destinazione al sistema premiante.	€ 777,78	la quota di risorsa è già stata destinata nel 2019 al finanziamento del sistema premiante. Se ne conferma la destinazione anche per il 2020
Analogamente, nel FRD 2020 dell'importo di € 1.944,44 (indennità di risultato), la somma di € 1.164,66 finanzia nuovamente l'indennità di risultato incarico "Elevata Professionalità" - periodo 1° novembre - 31 dicembre 2020, mentre per la somma residua di € 777,78 se ne conferma per l'anno la destinazione al sistema premiante.	€ 6.223,04	la risorsa è già stata destinata dal 2018 al finanziamento del SISTEMA PREMIANTE. Se ne conferma la destinazione anche per il 2020. *differenza tra le nuove risorse 2019 indennità di posizione E.P. [€ 14.200,00 - (€ 4.664,65 + € 3.110,31)]
Nel 2018, dall'11 aprile, l'importo complessivo di € 11.278,50 (€ 4.223,04 + € 7.055,46), a differenza tra la risorsa di € 21.000,00 e l'importo complessivo di € 9.721,40 (€ 777,78 + € 8.943,62), destinato alla E.P. fino al 10 aprile, è stato ridestinato al finanziamento del sistema premiante. Nel FRD 2019 si è confermata la destinazione dei suddetti importi al finanziamento del sistema premiante così come nel FRD 2020	€ 5.055,56	la risorsa è già stata destinata dal 2018 al finanziamento del SISTEMA PREMIANTE. Se ne conferma la destinazione anche per il 2020. *differenza tra le nuove risorse 2019 indennità di risultato E.P. [€ 7.200,00 - (€ 1.164,66 + € 777,78)]
Totale risorse per i trattamenti accessori - anno 2020 - soggette ai vincoli finanziari previsti dal comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, come da disposizioni confermate dalle Circolari Mef n. 17 del 24/05/2019, n. 34 del 19/12/2019 e n. 9 del 21 aprile 2020	€ 305.701,83	"FONDO 2020" UGUALE A "FONDO 2018" ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia (D.Lgs. n. 75/17 - art. 23, comma 2 -) per la parte delle risorse soggette ai vincoli finanziari

**PROSPETTO RIPIEGLATIVO DELL'ALLEGATO TECNICO
- POTESTÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DI CUI AL FONDO RISORSE DECENTRATE PER I TRATTAMENTI ACCESSORI ANNO 2020 -**

Descrizione	Importo della Risorsa	Annotazioni
CCNL 2016/2018 - art. 76, comma 3, lett. a) del art. 63, comma 5 - A decorrere dal 1/01/2018, il Fondo è inteso costituito da un importo pari ad € 0,457 e dal monte saliti dell'anno 2015 - Per effetto della dichiarazione congiunta n. 4, annexa al CCNL 2016/2018, la misura finanziaria definita a livello nazionale e prevista nei contratti di finanzia pubblica, non è assoggettata ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti. (Dato calcolato da CNMF Lazio e Basilicata s.r.l. come da nota emessa del 12/03/19) -	€ 5.278,22	la misura è già stata destinata dal 2015 al finanziamento del SISTEMA PREMIANTE. Se ne conferma la destinazione anche per il 2020.
Credito ICF n. 33 del 20 ottobre 2017 - CCNL 2016/2018 - art. 77, comma 1 - Disciplina relativa all'erogazione di prestazioni economiche a favore di assistenza del servizio a supporto della vita e di passaggio di vita a favore della parte interessata all'assistenza del Fondo - Ricerca sanitaria sulla disassunzione del servizio nel 2017 di n. 1 unità di personale che ha lavorato nel 2015 della misura del FJA per la Programmazione Economica Organizzata, nota, del 2018, l'intercettazione all'istituto del Fondo per l'assistenza, come da struttura Circa Annuale 2017, per effetto degli interventi legislativi approvati dal CCNL 2016/2018 e decisa l'assunzione del servizio complessivo su base annua di € 4.532,97 a tutto esaurito e assegnato al Fondo.	€ 4.532,97	entro la misura è già stata destinata dal 2015 al finanziamento del SISTEMA PREMIANTE. Per il 2020 si conferma la destinazione complessiva misura di € 4.532,97
(€ 1.872,112 già assegnati al Fondo nel 2018 per cessazione di personale nell'anno 2017 ed € 2.657,85 assegnati al Fondo 2020 per cessazione di personale nell'anno 2019)		
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2020 -	€ 319.511,07	
Importo ceduto a finanziarie della azienda del TFR art. 6, comma 3 e 4 del CCNL del 13/02/2009 - art. 63, comma 2, lett. g) del CCNL 2016/2018 -	€ 524,33	
TOTALE a meno del Fondo di Euro 524,33 da destinare al finanziamento della quota art. 63 del TFR finanziaria del Fondo - art. 6, comma 3 e 4, del CCNL del 13/02/2009 - art. 63, comma 2, lett. g) del CCNL 2016/2018 -	€ 317.978,24	
Il Fondo intercomunale, all'assistenza del Fondo (Programmazione di sviluppo economico) inviolabile, come da struttura Circa Annuale 2017, per effetto degli interventi legislativi approvati dal CCNL 2016/2018 e, dall'anno 2018, calcolato dell'importo complessivo su base annua di € 4.532,97 (cifra esposta riassegnato al Fondo).	€ 16.597,75	
(€ 1.872,112 già assegnati al Fondo nel 2018 per cessazione di personale nell'anno 2017 ed € 2.657,85 assegnati al Fondo 2020 per cessazione di personale nell'anno 2019)		

NOTA: la quota del comma 2 dell'art. 23 del D Lgs. n. 75/2017, l'ammontare che presenta Fondo 2020 non supera i determinati limiti imposti dall'articolo per l'anno 2015 per la parte della misura assegnata ai vari fondi.

MEMO: la struttura Circa Annuale 2017, per effetto degli interventi legislativi approvati dal CCNL 2016/2018 e, dall'anno 2018, calcolato dell'importo complessivo su base annua di € 4.532,97 (cifra esposta riassegnato al Fondo).

La struttura Circa Annuale 2017, per effetto degli interventi legislativi approvati dal CCNL 2016/2018 e, dall'anno 2018, calcolato dell'importo complessivo su base annua di € 4.532,97 (cifra esposta riassegnato al Fondo).